



COMUNE di GIARRE

PROVINCIA di CATANIA

INDICE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO : N. 76 DEL 24.10.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013. (Proposta di Deliberazione n. 30 del 29.04.2013 – Area II^ G.R.O. - Servizio Gestione Entrate).

L'anno duemilatredici il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**, nella consueta sala delle adunanze consiliari della SEDE del Comune di GIARRE, in adunanza ordinaria e pubblica, alle ore 20.00 e seguenti risultano convocati i componenti di questo Consiglio, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. n. 7 del 26.08.1992 modificata dalla L. R. n. 26 dell'1.9.1993, degli artt. 24 ss. del vigente Statuto Comunale e degli artt. 24 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello disposto dal dott. Francesco Longo in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, risultano:

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
01	Spitaleri Tania	X	
02	Longo Francesco	X	
03	Turrisi Angelo	X	
04	Zappalà Salvatore	X	
05	Mangano Vincenzo	X	
06	Santonoceto Maria	X	
07	Scuderi Orazio Antonio	X	
08	Di Grazia Gabriele		X
09	Musumeci Raffaele	X	
10	Calatabiano Patrizia	X	
11	Camarda Salvatore	X	
12	Musumeci Nunzio Giovanni	X	
13	Gulisano Giovanni	X	
14	Spina Angelo Francesco	X	
15	Valenti Vittorio	X	
16	Strazzeri Carmelo	X	
17	Barbagallo Giovanni	X	
18	Marano Mario	X	
19	Cardillo Francesco	X	
20	Lionti Patrizia	X	
	TOTALE	19	1

Partecipa altresì alla seduta – ai sensi degli artt. 97 - comma 4°, lettera a - del T.U.L.L.O.EE. LL. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 20 - comma 3° - della L. R. n. 7 del 26.8.1992, 25 e 30 dello Statuto Comunale, 32 e 47 ss. del Regolamento Consiliare – il Segretario

Generale dott.ssa Rossana Manno, che cura la redazione del presente verbale e l'istruttore direttivo amministrativo dott. Mario Cateno Cavallaro che lo assiste. Sono presenti inoltre il sindaco dott. Roberto Bonaccorsi e gli assessori arch. Salvo Patanè, dott.ssa Piera Bonaccorsi, dott. Giovanni Finocchiaro e prof. Antonino Raciti.

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento consiliare, vengono riportati nel presente verbale *“i motivi principali delle discussioni ... esprimendo quanto più chiaramente possibile in forma succinta i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sottoscritto sia consegnato al Segretario. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che gli interventi siano dettati a verbale, purché contenuti in poche righe”*.

Il presidente enuncia l'argomento di cui in oggetto e dà avvio alla trattazione del medesimo.

Il Sindaco Bonaccorsi in qualità di assessore al bilancio illustra la proposta e conclude affermando che con l'odierna proposta, sebbene riferita alle aliquote IMU, in realtà si decide se far avviare o meno le procedure per il dissesto finanziario dell'Ente.

Entra il cons. Di Grazia (presenti 20).

Il cons. Cardillo, presidente della 3° Commissione, fa presente che la deliberazione adottata pochi istanti prima, che approvava il piano socio assistenziale, trova le basi finanziarie in altre delibere come quella attualmente in discussione. Prosegue illustrando un emendamento multiplo che deposita agli atti e che si allega al sub all. 1.

Il cons. Scuderi pur essendo consapevole che l'aliquota Imu in discussione non può essere abbassata, ritiene necessario salvaguardare il ceto medio che in atto registra serie difficoltà economiche. Auspica che in un prossimo futuro le aliquote delle imposte possano essere abbassate a livelli più sostenibili.

Il cons. Strazzeri, anche a nome del cons. Mangano, ritiene necessario evitare il dissesto finanziario dell'Ente in quanto verrebbero penalizzati sia i fornitori e sia i dipendenti comunali, pertanto è necessario approvare la proposta in esame.

Il cons. Camarda, anche a nome del cons. Turrisi, è cosciente che non è possibile abbassare l'aliquota Imu, pertanto preannuncia il voto favorevole.

Il cons. Spitaleri ritiene non congruo la posizione degli attuali consiglieri, anche in qualità di ex assessori, che nelle passate consiliature hanno approvato i bilanci che sono causa del paventato dissesto finanziario. Alcune forze politiche hanno la responsabilità dell'attuale situazione finanziaria del comune sebbene un tempo sostenevano di procedere alla vendita dei beni di proprietà dei giarresi per risanare il bilancio, pertanto preannuncia il voto, di natura politica, contrario.

Il cons. Scuderi ritiene offensivi i termini utilizzati dalla cons. Spitaleri, infatti ritiene di avere contribuito fattivamente e bene sia nella veste di consigliere, di opposizione e di maggioranza, e sia nella veste di assessore.

Il cons. Cardillo ritiene necessario rievocare la storia delle Amministrazioni comunali anche passate, soprattutto di chi ha iniziato a produrre l'attuale situazione finanziaria disastrosa.

Si allontanano Musumeci Nunzio e Zappalà (presenti 18).

Il cons. Gulisano ritiene necessario che i Consiglieri di maggioranza e di opposizione diano un segnale chiaro alla cittadinanza anche in previsione del paventato dissesto finanziario e che colpirebbe i creditori, i dipendenti ed i precari dell'Ente. L'aliquota Imu, in caso di dissesto, verrebbe comunque innalzata ai livelli massimi consentiti dalla legge. Preannuncia la propria astensione, di natura politica, per sostenere l'azione di risanamento dell'Amministrazione.

Il cons. Camarda ribadisce che in caso di dissesto l'aliquota Imu verrebbe innalzata e pertanto responsabilmente voterà in favore della proposta in esame.

Il cons. Santonoceto, a nome del PdL, preannuncia il voto, ragionato e consapevole, favorevole.

Il cons. Musumeci Raffaele preannuncia che all'atto della votazione lascerà l'Aula, da intendere come atto di fiducia nei confronti del Sindaco. Ritiene che l'attuale situazione finanziaria tragga origine fin dalle consiliature del sindaco Toscano e che siano stati in molti a contribuire allo

sperpero delle risorse finanziarie dell'Ente.

Si allontana il Cons. Musumeci Raffaele (presenti 17)

Il cons. Di Grazia riferisce che nelle ultime due consilature il comune ha alienato molti cespiti incassando incenti somme e di cui si sconosce la destinazione. Preannuncia la propria astensione.

Il cons. Barbagallo ritiene che in caso di dissesto finanziario verrà offuscata l'immagine del Comune di Giarre, e che i creditori, i dipendenti ed i precari dell'Ente subiranno pesanti conseguenze. Preannuncia il voto favorevole.

Il sindaco Bonaccorsi chiede a tutti, anche alla cons. Spitaleri, che in fase di votazione dimostrino un atto di coraggio necessario per svincolarsi dagli antichi retaggi richiamati nella seduta odierna.

Il presidente Longo sottopone a votazione per alzata di mano l'emendamento allegato al sub All. 1, che ha ricevuto i pareri tecnico e contabile favorevoli e che viene approvato con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e 5 astenuti (Gulisano, Spitaleri, Lioni, Caltabiano e Di Grazia)

Il presidente Longo sottopone a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO

effettuata l'indetta votazione;

con n. 12 voti favorevoli e 1 contrari (Spitaleri) e 4 astenuti (Gulisano, Lioni, Caltabiano e Di Grazia)

DELIBERA :

= APPROVARE, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013. (Proposta di Deliberazione n. 30 del 29.04.2013 - Area II^ G.R.O. - Servizio Gestione Entrate)". Come emendata, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale.=

A norma dell'art. 12 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, il presidente mette, quindi, ai voti la proposta di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE l'adottata deliberazione. Effettuata la votazione per alzata di mano, dichiara approvata la predetta proposta di dichiarare **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** l'adottata deliberazione, con n. 12 voti favorevoli e 1 contrari (Spitaleri) e 4 astenuti (Gulisano, Lioni, Caltabiano e Di Grazia).

Entra il cons. Musumeci Raffaele (presenti 18)

Tosto proclamato il suindicato esito della votazione, il Presidente Longo dispone la trattazione dell'argomento di cui al verbale che segue.

Il presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi degli artt. 30 dello Statuto Comunale e 48 del Regolamento Consiliare; la relativa approvazione è rimessa a successiva adunanza del Consiglio.

IL PRESIDENTE
f.to (Longo Francesco)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Spitaleri Tania)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Rossana Manno)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'albo pretorio di questo COMUNE nel giorno _____, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ e che non sono state prodotte opposizioni.

IL MESSO ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

N. _____ R.P.

A seguito della sujestesa attestazione, si CERTIFICA che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'albo pretorio di questo COMUNE nel giorno _____, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ ai sensi del comma 1° dell'art. 11 della L. R. n. 44 del 3.12.1991 – come modificato dal comma 21 dell'art. 127 della L. R. n. 17 del 28.12.2004 – e che non sono state prodotte opposizioni.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è diventata **ESECUTIVA** il _____, decimo giorno dalla surrelata pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 – comma 1° – della succitata L. R. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Li _____

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE di GIARRE

PROVINCIA di CATANIA

- AREA II^ - GRO

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28/04/2013

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al CONSIGLIO, con il seguente

**Oggetto :APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE
IMU PER L'ANNO 2013**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 10/10/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che

- è soppressa la riserva allo Stato di cui all'art. 13, comma 11 del DL 201/2011 riservando allo stesso il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, ai sensi dell'art. 11 comma 380, della Legge 228/2012;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per i predetti immobili;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di adottare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6, del D.L. 201/2011: 10,6 ‰;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13 comma 7, del D.L. 201/2011: 6 ‰;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2 ‰;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti

pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il comma 381 dell'art. 1 della Legge 228/2012 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la delibera del bilancio di previsione degli enti locali;

DATO ATTO che con delibera consiliare n. 116 del 27/28 dicembre 2012 l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000 ;

CONSIDERATO che il comma 8 del predetto articolo consente all'ente di poter deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano ;

VISTO il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione consiliare n. 27 del 25/02/2013.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

1. Di adottare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:
 - aliquota di base di cui all'art.13 comma 6, del D.L. 201/2011: 10,6%;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 6%;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2%
2. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività .
3. Di dichiarare l'immediata esecutività del presente Atto, con separata votazione, per le motivazioni indicate in premessa
4. DARE ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta:
 - verrà pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed all'U.R.P. ai sensi dell'art. 31 dello Statuto comunale, nonché dell'art.11 - comma 1° della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N. PAGINE UTILIZZATE FIN QUI.

Giarre, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

cognome e nome:

firma: 

L'ASSESSORE RELATORE

cognome e nome: _____

firma: _____

PARERI EX ARTT. 53 L. N. 142.1990 E 1 L.R. N. 48/1991

DIRIGENTE DELL'AREA II[^]: PARERE

FAVOREVOLE

Giarre, 29 APR. 2013

IL DIRIGENTE

cognome e nome: LETTERIO LIPARI
RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Letterio Lipari)

firma: 



- AREA 2[^] - GESTIONE RISORSE E ORGANIZZAZIONE -

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Non prevede impegno di spesa

Li _____

IL DIRIGENTE

cognome e nome: Letterio Lipari

firma: _____

DIRIGENTE RESPONSABILE DI RAGIONEERIA PAZZERON 52

PAZZERON

29 APR 2013

IL DIRIGENTE

cognome e nome LETTERIO LIPARI

(Dott. Letterio Lipari)

firma: [Signature]

PROPOSTA acquisita il 07-05-2013 N. REGISTRO 16 dopo averne verificato la completezza e la regolarità documentale

L'ADDETTO sig. Giuseppe Fulle firma: Giuseppe Fulle

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76

DEL 24-10-13

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

COMUNE DI GIARRE

E' fotocopia conforme all'originale

Giarre, li 21/10/2013

IL SEGRETARIO

[Signature]



Allegato al verbale del Consiglio Comunale
 n. 76 del 24-10-13.
 Il Consigliere anziano / Il Presidente / Il Segretario Generale

[Handwritten signatures and names over the stamp]

Emendamento alla proposta deliberativa II Area n. 30 del 29/04/2013 proposti dalla III Commissione Consiliare alla luce del d.l. 54 del 2013 convertito nella l. 85 del 2013 e del d.l. 102 del 2013.

1. sopprimere il terzo capoverso della seconda pagina tutto, quindi dalle parole " il comma 9 bis..." alle parole ".....allo 0,38%" , in quanto integralmente sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), decreto-legge n. 102 del 2013 e, ove opera la soppressione, inserire le seguenti parole, -c. 2 dell' art.2 del d.l. 102/13 ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" (D.L. 102/13 art. 2, comma 2, lett. a).
2. sopprimere le parole del primo capoverso della terza pagina "ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari", in quanto il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 è stato in tal senso modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 102 del 2013, e, ove opera la soppressione, inserire le seguenti parole "(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/77" (D.L. 102/13, art. 2, c. 2, lett. b)
3. sopprimere, nell'ultimo punto della terza pagina, le parole "Il versamento della prima rata di cui al comma 3entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti"
4. sopprimere, nel primo punto della quarta pagina , le parole "pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure , in mancanza , quelli adottati per l'anno precedente";
5. sopprimere il terzo punto della quarta pagina "VISTO che il comma 381.... Bilancio di previsione degli enti locali";

[Handwritten signature]

Dopo il 4° punto di pag. 1 inserire: VISTO il D.L. 54/2013 e il D.L. 102/2013;

Inserire dopo i primi quattro punti di pag. 2 (ossia dopo....."A condizione che non risulti locata;"):

[Handwritten signature]



DARE ATTO CHE

- **Non sono richieste** le condizioni della **dimora abituale e della residenza anagrafica** ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. (art. 2, c. 5, D.L. 102/13).

DARE ATTO CHE


- Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia IMU, le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari sono equiparate all'abitazione principale**. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (art. 2, comma 4, d.l. 102 del 31.08.2013).

dopo i due punti primo "Considerato chei predetti immobili" a pag. 3 inserire:

"DARE ATTO CHE

- la **prima rata dell'Imu, sospesa dal precedente d.l. 54/2013**, in attesa dell'attuazione della Riforma sulla fiscalità immobiliare, è **stata soppressa** per:

- a. le abitazioni principali, le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- b. i **terreni agricoli e i fabbricati rurali**, di cui all'art. 13 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni nella l. 214 del 2011,
- c. le **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi



le medesime finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, DPR n. 616/77 (combinato disposto tra l'art.1 D.L.102/2013 e l'art. 1 c.1 del d.l. 54/2013);

DARE ATTO CHE

-nessuna disposizione invece è stata adottata per il saldo Imu, dovuto entro il 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno reperite le adeguate coperture finanziarie (art1 D.L.102/2013);

DARE ATTO CHE

-al fine di assicurare ai comuni [...] il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria [...] e'attribuito ai medesimi un contributo [...] ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del *D.L.102/2013*, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (art.3, *D.L.102/2013*);

DARE ATTO CHE

- per i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice** l'Imu non è più dovuta:

- per il 2013 limitatamente alla seconda rata,
- dal 2014 completamente (art.2 *D.L.102/2013*);”

dopo il primo punto di pag. 4(ossia dopo “richiamato.....dell'anno di riferimento”;) inserire:

DARE ATTO CHE

- il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2013 è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 (art.8 ,comma 1 ,*D.L. 102/2013*);

DARE ATTO CHE

- per l'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune (art.8 ,comma 2 ,*D.L. 102/2013*);”



Inserire nella quarta pagina,, dopo “Considerato che.....durata del piano”, i seguenti punti:

DARE ATTO CHE

-le aliquote IMU sono già state delineate, per l'esercizio finanziario 2013, nella deliberazione consiliare n. 17 del 25.02.2013, quale elemento fondamentale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ivi allegato;

CONSIDERATO CHE

-l'esigenza di mantenere le aliquote IMU nella predetta misura massima costituisce imprescindibile elemento di salvaguardia del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che degli equilibri del bilancio dell'esercizio finanziario 2013, sussistendo, peraltro, l'assenza di adeguate coperture finanziarie per la rata di saldo dell'IMU, avente scadenza il 16 dicembre 2013;

Parere tecnico favorevole

Parere tecnico favorevole
Gram 24-10-2014

Co. Q. G.